



Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

Domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

(Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro)

Le associazioni contraenti, cioè la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, il Sindacato Unia, il Sindacato Syna e i Quadri dell'Edilizia Svizzera dall'altra parte, hanno inoltrato la domanda per modificare i decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 10 novembre 2015 e del 14 giugno 2016 (FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107, 2012 8589, 2015 6821, 2016 4477) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia principale (modifica del campo d'applicazione):

Campo d'applicazione (modifica cpv. 4, let. b)

1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese.

2 Ne sono escluse:

- le imprese di impermeabilizzazione del Canton Ginevra;
- le imprese del marmo del Canton Ginevra;
- le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton Vaud;
- i mestieri della pietra del Canton Vaud;

3 Sono parimenti escluse i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.

4 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

- edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);

- lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
- estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
- imprese di costruzione e d'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- imprese d'isolamento e d'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
- imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
- imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

5 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

- capi muratori e capi fabbrica;
- capi squadra;
- professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;
- lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
- specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta il capoverso 4;





Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

- f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;
- g. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un'impresa sottomessa al campo d'applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate.

Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre.

Sono anche esclusi:

- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;

⁶ Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN (a condizioni uguali o meno rigorose).

⁷ Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato – e offrono ai lavoratori prestazioni equiva-

lenti o migliori – sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato.

⁸ L'obbligatorietà generale avrà effetto dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere motivate e presentate in 5 esemplari entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, all'ufficio qui sotto indicato.

3003 Berna, 22 maggio 2017

SECO – Direzione del lavoro

03537041

